

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1857**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CURTO, BERSELLI e VALDITARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2007**

—————

Disposizioni per l’inquadramento di alcune categorie di personale  
precario nei ruoli civili del Ministero della difesa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a risolvere la situazione di migliaia di lavoratori precari, la gran parte di questi è dipendente di società cooperative che da anni espletano i servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa.

Il ricorso da parte dell'Amministrazione della difesa al personale precario esterno si è resa necessaria a seguito della crescita delle attività proprie del Ministero della difesa e della constatazione della carenza di personale interno da adibire alle medesime mansioni di manovalanza e facchinaggio.

Tali lavoratori hanno svolto e continuano a svolgere con continuità, anche se in situazione di precarietà contrattuale, le proprie attività all'interno dell'Amministrazione della difesa, risultando di sicuro affidamento, tanto che la loro situazione appare alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni del tutto ingiustificata.

Pertanto, l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori appare auspicabile e necessaria non solo per consentire un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto per venire incontro alle esigenze operative dell'Amministrazione della difesa.

Il provvedimento in esame prevede all'articolo 1 i requisiti e le modalità per l'inquadramento del personale operaio nei ruoli civili del Ministero della difesa. Lo stesso Ministero è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, i lavoratori

precari attualmente in servizio che, alla data del 31 marzo 2007, abbiano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la predetta data. Questi lavoratori costituiscono già oggi un onere per il Ministero della difesa, si tratta dunque solo di regolarizzarli con gli aggiuntivi costi previdenziali.

L'assunzione in servizio di questi lavoratori viene effettuata con contratto di lavoro individuale ed a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti ed il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento ed i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministero della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro della difesa ad apportare, con propri provvedimenti, le variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto secondo le suddette modalità.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione dei lavoratori precari.

Per i motivi esposti, auspico un'approvazione rapida di questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Requisiti e modalità per l'inquadramento)*

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, secondo le modalità e i criteri indicati nel comma 2 e nel limite massimo di duemila unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 marzo 2007, abbiano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la predetta data.

2. L'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata, da parte degli interessati, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza fra i compiti ed il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro nonché dei profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

## Art. 2.

*(Variazioni organiche)*

1. Il Ministro della difesa, con propri provvedimenti, è autorizzato ad apportare variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 1.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2007 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.